



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/05475 Del: 04/07/2013 Esecutivo da: 04/07/2013 Proponente: Direzione Servizi Sociali, Posizione Organizzativa (P.O.) Interventi Minori e Famiglia
--

OGGETTO:

Convenzione con Associazione Artemisia per il "progetto di servizi di contrasto alla violenza su donne e minori" Periodo luglio/agosto 2013.

OBIETTIVO: ZN09

ATTIVITA': Progetto Artemisia donne

C.B.1.100

CIG Z5D0A82AFA

LA P.O. INTERVENTI MINORI E FAMIGLIA

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24/84 del 15.05.2012, immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2012, il piano triennale degli investimenti e la relazione revisionale e programmatica;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n° 285 dell'11.8.2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2012, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria e ad esercitare l'attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, procedendo alla esecuzione delle spese nel rispetto delle norme vigenti;
 - con la Legge n° 64 del 06/06/2013 (ex D.L. n. 35 del 8/4/2013), è stato differito al 30.09.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 514/741 del 31.12.2012, immediatamente esecutiva, sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi per il periodo relativo all'esercizio provvisorio 2013;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 3577 del 30/03/2012 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali, ha attribuito alla sottoscritta le relative funzioni della P.O. Interventi Minori e Famiglia;

VISTO l'Accordo di Programma siglato il 10/09/2010, ai sensi della Legge 285/97 adottato con Deliberazione G.M. n. 2010/G/00331 del 14/09/2010, tra Comune, Provincia, Prefettura, Questura, Ufficio

Scolastico provinciale (ex CSA), Azienda Ospedaliera Meyer, Azienda Sanitaria, Centro di Giustizia Minorile, Tribunale per i Minorenni e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, con il quale viene approvato il piano di intervento con i relativi progetti Legge 285/97 a valere sul fondo 2012 (accertati con DD 2012/5887 del 28/06/2012 ed impegnati con delega di procedura DD 2012/8890 del 17/10/2012) il cui proseguimento è previsto anche nell'anno 2013;

PRESO ATTO che tra i progetti inseriti nel Piano d'Intervento approvato con l'accordo di programma di cui sopra, nell'ambito dei servizi di contrasto alla violenza, risulta esserci anche il Progetto della Direzione Servizi Sociali denominato "Servizio di contrasto alla violenza per minori, donne, madri e adulti abusati in età minorile";

CONSIDERATO che:

- la violenza di genere è un fenomeno a forte impatto sociale, ancora in gran parte sommerso, e che rappresenta una grave violazione dei diritti umani;
- la dimensione del fenomeno si desume da quanto emerge dal Rapporto ONU (ottobre 2006) che ha definito la "violenza sulle donne come un flagello mondiale";
- i dati su "La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia" Indagine Istat 2006, hanno evidenziato che sono 6 milioni 743 mila le donne dai 16 ai 70 anni che nel corso della loro vita hanno subito una violenza fisica o sessuale; mentre 2.077.000 donne hanno subito comportamenti persecutori (stalking). Il 14,3% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale all'interno della relazione di coppia. Circa il 96% dei casi di violenza subita dal partner non viene denunciato;
- il Comune di Firenze, in conformità all'art. 12 dello Statuto, ha promosso negli anni iniziative volte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza fisica e psichica in ambito intrafamiliare ed extrafamiliare;

CONSIDERATO inoltre che:

- in tale contesto il Comune di Firenze ha instaurato sin dal 1996 (con Delibera della Giunta Municipale n.5126 del 27.12.96 e con successivi atti) rapporti convenzionali per la realizzazione di interventi di contrasto alla violenza, agli abusi ed ai maltrattamenti intrafamiliari ed extrafamiliari sulle fasce deboli della popolazione con il privato sociale;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 729/509 del 5 maggio 1999 è stato istituito il Tavolo permanente contro la violenza, il maltrattamento e l'abuso sessuale in danno ai minori;
- l'art. 59 della Legge Regionale Toscana n° 41/2005 favorisce, al fine di contrastare la violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare, la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alla singola donna o minore;

RICHIAMATE:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la legge n° 66 del 15 febbraio 1996: "Norme contro la violenza sessuale";
- la legge n° 269 del 3 agosto 1998: " Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
- la legge n° 154 del 4 aprile 2001:" Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
- la legge Regionale 59/2007 "Norme contro la violenza di genere";
- il DL 11/2009 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";

VISTA altresì la Delibera dell'Esecutivo della Società della Salute n. 61 del 25.11.2009 "Atto d'indirizzo per il contrasto della violenza, degli abusi dei maltrattamenti intrafamiliari ed extrafamiliari su donne e minori" nella quale viene dato mandato al Servizio Famiglia e Accoglienza della Direzione Servizi Sociali di elaborare una proposta progettuale che tenga particolarmente conto della promozione di un approccio programmato e di sistema nel settore della prevenzione e del contrasto di tutte le forme di violenza nei confronti delle fasce deboli della popolazione, procedendo ad una riorganizzazione del sistema attuale di

interventi, sia a livello tecnico-professionale che economico, privilegiando la disponibilità tempestiva di posti in strutture quali le Case d'accoglienza ad indirizzo segreto o strutture simili;

CONSIDERATO che:

- l'Associazione di Promozione Sociale Artemisia ha costituito in tutti questi anni una importante risorsa per i servizi territoriali e per la popolazione ed è riuscita ad ottenere risultati pienamente soddisfacenti sia in termini di supporto e aiuto alle vittime dei maltrattamenti, degli abusi e delle violenze, sia in termini di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi;
- il Progetto presentato dall'Associazione "Artemisia", conservato agli atti della Direzione Servizi Sociali, presenta le caratteristiche previste nella citata deliberazione della Società della Salute: "riorganizzazione degli interventi sia a livello professionale che economico, privilegiando l'accoglienza delle donne e delle donne con figli sia nella fase di urgenza-emergenza che nella fase di sostegno post urgenza (inserimento in Casa Rifugio)";
- l'Associazione di Promozione Sociale "Artemisia" risulta essere l'unica Associazione sul territorio del Comune di Firenze avente le caratteristiche idonee a garantire sia il sostegno specialistico e l'accoglienza di donne e donne con figli vittime di violenza all'interno di strutture opportunamente dedicate, così come si evince dalla nota della Provincia di Firenze del 19.03.2010 prot. n. 6824, agli atti del Servizio Famiglia e Accoglienza;
- l'Associazione di Promozione Sociale "Artemisia" è iscritta al registro regionale, n° 475 atto dirigenziale n. 3570 del 21/9/2011;

DATO ATTO dell'esperienza gestionale maturata e dei risultati pienamente soddisfacenti ottenuti nel periodo precedente dall'Associazione "Artemisia", nella realizzazione delle attività di cui alla convenzione in argomento;

CONSIDERATO che il Comune di Firenze ha partecipato in qualità di ente capofila all'Avviso n.1/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità (Gazzetta Ufficiale del 7 Settembre 2011 n. 208) per la concessione di contributi per il sostegno a progetti pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale presentando il Progetto "Alisei Modelli e percorsi per la protezione, la cura ed il reinserimento di soggetti minorenni vittime di abuso e sfruttamento sessuale" in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Artemisia e l'Ospedale Pediatrico Meyer e che tale Progetto è stato ammesso al finanziamento per un contributo pari a € 110.800,00 (nota del Dipartimento 9/07/2012 prot 91800);

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Firenze, in qualità di ente capofila, ha partecipato all'Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.91 del 3 Agosto 2011 per il finanziamento di interventi finalizzati a "rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza"presentando il Progetto "Agave Actions Against Violence", in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Artemisia, l'Azienda Ospedaliera Careggi e la Questura di Firenze e che tale Progetto è stato ammesso al finanziamento per una somma di € 140.000,00 con decreto del Capo Dipartimento del 13 Giugno 2012;

RITENUTO necessario, ad integrazione della realizzazione dei Progetti sopra citati, garantire la continuità degli interventi assistenziali e di protezione sociale rivolti a minori e donne vittime di violenza, maltrattamenti e abusi;

DATO ATTO altresì che, il rapporto di collaborazione tra il Comune di Firenze e l'Associazione di Promozione Sociale "Artemisia" per la realizzazione degli interventi di prevenzione, sostegno e cura a favore delle vittime di maltrattamenti ed abusi per il periodo luglio/agosto 2013 è disciplinato dalla convenzione allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, con nota del 3/7/2013 ns prot 105272, conservata agli atti della Direzione Servizi Sociali, l'Associazione "Artemisia" ha manifestato formalmente la propria disponibilità alla prosecuzione della gestione delle attività previste nel "Progetto di servizi di contrasto alla violenza di genere" per il periodo compreso tra luglio/ agosto 2013;

RITENUTO, necessario per garantire la continuità degli interventi assistenziali e delle attività per la realizzazione dei servizi di contrasto alla violenza di genere, di proseguire l'affidamento del servizio all'Associazione di Promozione Sociale "Artemisia" per il periodo compreso tra luglio/agosto 2013 per una spesa totale di € 11.666,00 differenziata nel modo seguente:

- attività sui minori € 2.333,00 (esente IVA ai sensi art. 10, comma 27-ter D.P.R. 633/72);
- attività sulle donne € 9.333,00 (fuori campo IVA ai sensi art. 4 D.P.R. 633/72);

DATO ATTO che, in relazione al rapporto convenzionale oggetto della presente determinazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.7, comma 2, del "Regolamento per l'assegnazione agli organismi senza fini di lucro, di immobili di proprietà comunale a canone agevolato" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 9.11.2009;

VISTO il D.Lgs n. 267/00;

VISTO l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze ;

VISTO l'art. 13 del vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di dare atto che, per garantire la continuità degli interventi assistenziali e di protezione sociale rivolti a minori e donne vittime di violenza, si prosegue il rapporto di collaborazione tra il Comune di Firenze e l'Associazione di Promozione Sociale "Artemisia" per il periodo compreso tra luglio e agosto 2013, disciplinato secondo la convenzione allegata alla presente determinazione, come parte integrante;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 11.666,00 (CIG Z5D0A82AFA) a favore dell'Associazione di Promozione Sociale "Artemisia" (Cod. Ben. 1100) per la realizzazione delle attività di cui alla convenzione in oggetto, per il periodo compreso tra luglio e agosto 2013, differenziata nel modo seguente:
 - attività sui minori € 2.333,00 (esente IVA ai sensi art. 10, comma 27-ter D.P.R. 633/72);
 - attività sulle donne € 9.333,00 (fuori campo IVA ai sensi art. 4 D.P.R. 633/72);
3. di procedere ad impegnare la somma di € 11.666,00,00 sul capitolo dell'esercizio 2013 corrispondente al 42132,

ALLEGATO INTEGRANTE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E L' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTEMISIA PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SU DONNE E MINORI"

L'anno il giorno.....del mese diin Firenze

Per il presente atto cui intervengono:

Alessandro Salvi nato a Firenze il 14/03/1970 non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente della Direzione Servizi Sociali, C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall' art. 58 dello Statuto e dall'art. 22 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze ed in esecuzione del provvedimento _____

E

Roberta Gavagna nata a Firenze il 13/01/1951 non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante dell' Associazione di Promozione Sociale Artemisia ONLUS C.F. 94036890484, P.I. 06256910487 con sede legale in Via del Mezzetta 1 interno iscritta al Registro Regionale, n° 475 atto dirigenziale n. 3570 del 21/9/2011

PREMESSO CHE:

- l'Associazione di Promozione Sociale Artemisia opera nel settore sociale, sanitario e culturale con finalità di contrasto e riparazione del danno ad ogni forma di violenza psico-fisica e/o sessuale nei confronti di donne e bambini/e, e da anni è impegnata in attività di prevenzione e supporto alle vittime di maltrattamenti e violenza;
- il Comune di Firenze per la realizzazione di interventi di contrasto alla violenza, agli abusi e maltrattamenti intrafamiliari ed extrafamiliari, sin dal 1996 ha instaurato rapporti convenzionali con l'Associazione sopra citata;
- l'attività della presente convenzione consiste in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle erogate dai servizi pubblici;
- l'art. 59 della Legge Regionale Toscana n. 41/2005, al fine di contrastare la violenza contro le donne e i minori in ambito familiare, favorisce la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alle fasce deboli della popolazione;
- la Legge n. 383/2000 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- l'art.13 della Legge Regionale Toscana n. 42/2002 e successive modifiche, al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, prevede la possibilità agli Enti Pubblici di convenzionarsi con le organizzazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale previsto dalla stessa normativa.

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono tra il Comune di Firenze (di seguito denominato "Comune") e l'Associazione di Promozione Sociale "Artemisia Onlus" (di seguito denominata "Associazione") a sostegno del "Progetto di servizi di contrasto alla violenza su donne e minori"(di seguito denominato "Progetto")e del relativo Piano Finanziario, entrambi conservati agli atti.

L'Associazione s'impegna a realizzare tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente convenzione così come specificato nel Progetto.

Il Progetto è rivolto alle vittime di violenza, abusi e maltrattamenti intrafamiliari ed extrafamiliari residenti nel Comune e a coloro che hanno diritto di accedere agli interventi ed ai servizi del sistema integrato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 5 della Legge Regionale Toscana n. 41/2005.

Il territorio di riferimento è quello del Comune di Firenze.

I rapporti con i SIAST e in particolare i criteri di ammissione e le procedure sono regolamentate da apposito atto amministrativo.

Art. 2 Personale

Per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce che le attività verranno prestate prevalentemente in forma volontaria dai propri associati e che per particolari necessità e specificità degli interventi, l'Associazione potrà garantire l'attività con personale dipendente o autonomo, come evidenziato nel Progetto, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità prevista dalla normativa vigente.

Il rapporto con il personale dipendente o collaboratore è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Art. 3 Assicurazione

L'Associazione è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza delle attività svolte attraverso esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente e per i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti le attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a loro totale carico, con rinuncia di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

In particolare l'Associazione è tenuta ad attivare una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione delle attività rispettivamente svolte nell'ambito della presente convenzione, attraverso prestazioni integrative e non sostitutive di quelle erogate dai servizi pubblici, di durata non inferiore alla durata della convenzione stessa, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente ed adeguati alle attività. Tali polizze dovranno:

- prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 1.500.000 "unico";
- coprire anche danni cagionati a terzi da volontari e da tutti coloro che partecipano all'attività;
- contenere la garanzia alle malattie professionali riconosciute;
- contenere i danni a cose e locali in consegna e custodia con limite di risarcimento non inferiore a € 500.000,00 per sinistro e per danno;
- contenere i danni da incendio a cose e fabbricati di proprietà del Comune di Firenze e/o di terzi, cagionati durante lo svolgimento delle attività convenzionate, con massimale non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro;

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Firenze o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

Art. 4 Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

1. garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
2. rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa D.lgs n. 81/2008 per tutto il personale impiegato;
3. presentare al Servizio Famiglia e Accoglienza della Direzione Servizi Sociali report e dati come indicato nel Progetto (parte denominata "Modalità di trasmissione alla committenza dei risultati ottenuti");

4. presentare l'elenco nominativo di tutto il personale volontario e dipendente utilizzato, come da Progetto, con relativo inquadramento professionale e rispettive ore lavorative, nonché una copia conforme all'originale della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi (Art. 3);

5. garantire la tempestiva comunicazione (tempo massimo entro 7 giorni) al Comune di eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego di volontari, collaboratori e professionisti retribuiti;
- cambio di nominativo dei responsabili;
- variazione di utilizzo di beni mobili ed immobili presenti nel "Progetto".

Le sostituzioni di personale dovranno essere effettuate, inderogabilmente, con operatori appartenenti allo stesso profilo professionale.

Art. 5 Tutela della privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

L'Associazione si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune di Firenze a Responsabile del trattamento dati personali effettuata in esecuzione della presente convenzione.

Prima della stipulazione del presente atto l'Associazione provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile Privacy il legale rappresentante della Associazione.

L'Associazione si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze nella scheda conservata agli atti della Direzione.

Art. 6 Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Comune provvederà al rimborso delle spese previste nel prospetto economico allegato al "Progetto" fino ad un importo massimo di € 11.666,00 per il periodo compreso tra luglio e agosto 2013 spesa totale di € 11.666,00 differenziata nel modo seguente:

- attività sui minori € 2.333,00 (esente IVA ai sensi art. 10, comma 27-ter D.P.R. 633/72);
- attività sulle donne € 9.333,00 (fuori campo IVA ai sensi art. 4 D.P.R. 633/72);

L'erogazione del suddetto rimborso avverrà in 2 rate così suddivise:

1. prima rata: € 3.500,00 (pari al 30%) dopo ricevimento di dichiarazione di inizio attività sottoscritta dal Rappresentante legale dell'Associazione;
2. saldo : fino a € 8.166,00 a fine Progetto a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dietro presentazione di:
 - rendiconto finale determinato da tutte le attività oggetto della presente Convenzione, dalle spese effettivamente eseguite nonché dal personale retribuito e dovranno essere attestate dai relativi giustificativi di spesa nonché dall'indicazione delle finalità della spesa stessa (scontrini fiscali, ricevute, notule, fatture ecc.);
 - dichiarazione del rappresentante legale dell'Associazione in cui venga attestato l'effettivo utilizzo del monte ore del personale volontario impiegato previsto nel Progetto nonché l'adempimento degli obblighi previdenziali di cui alla vigente normativa.

Il Comune liquiderà, previa verifica della regolarità contributiva del soggetto affidatario, le somme dovute per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollazione.

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010, l'Associazione si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopraccitata. In particolare la suddetta Associazione ha provveduto a comunicare al Comune gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato nella dott.ssa Roberta Gavagna C.F. GVGRRT51A53D612Q operante in qualità di Presidente, nella Sig.a Nicoletta Bacci, C.F. BCCNCL38C49D612B e nella Sig.a Oretta Bartali, C.F.BRTRTT39H41H449D, le persone dedicate ad operare su di esso.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della l 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso Cassa di Risparmio di Firenze Sede di Firenze Agenzia n.9 – Viale dei Mille IBAN IT16H0616002809000021162C00.

Nel caso che la suddetta Associazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010.

Art. 8

Locali e attrezzature

L'Associazione svolge le proprie attività presso:

1. il Centro "Catia Franci" in Via del Mezzetta n. 1 interno;
2. strutture Residenziali definite "Case Rifugio" (le cui localizzazioni non vengono indicate per ragioni di sicurezza) che consistono in un appartamento dotato di 9 posti letto ("Casa Rifugio 1") e, per ragioni di particolare necessità, in un appartamento ("Casa Rifugio 2") dotato di 6 posti letto, fermo restando che i posti oggetto della presente convenzione sono complessivamente n.9;
3. strutture di emergenza individuate dall'Associazione per situazioni di urgenza ed emergenza per le quali non è opportuno l'inserimento contestuale alla segnalazione presso la Casa Rifugio per motivi di sicurezza;

I locali sono dotati delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

L'Associazione dichiara che le strutture, le attrezzature e i beni sono conformi alle esigenze del servizio ed in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti (Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008).

Art. 9

Controlli ed inadempienze

I responsabili della gestione del progetto sono nominati rispettivamente dal Comune nella persona della Responsabile P.O. Interventi Minori e Famiglia Dott.ssa Sandra Di Rocco e nella persona dell'AOC Professionale Daniele Maltoni, dall'Associazione nelle persone della Presidente dell'Associazione Roberta Gavagna, della Responsabile del Settore Minori Dott.ssa Petra Filistrucchi, e della Responsabile del Settore Donne Dott.ssa Santa Teresa Bruno.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività

Il Comune si riserva la facoltà di accesso, da parte dei suoi responsabili sopra nominati, ai locali del Centro "Catia Franci" e delle "Case Rifugio" e l'uso di attrezzature e documentazione ivi presenti al fine di verificare il corretto svolgimento delle attività, nonché di comunicare per iscritto all'Associazione, entro 15 giorni dalla verifica, eventuali osservazioni affinché quest'ultima adotti i necessari provvedimenti in merito. A tal fine l'Associazione dovrà redigere e rendere disponibile, ai responsabili del Comune, per ogni utente trattato, una scheda sintetica riportante i dati identificativi del soggetto in carico, data d'ingresso e di dimissione, tutti gli interventi attivati nei suoi confronti e ogni materiale cartaceo o elettronico inerente a tale attività.

Il domicilio dell'Associazione è presso la sede legale della medesima e ad esso il Comune indirizzerà avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con la stessa.

In caso di negligenze o inadempienze procedurali il Comune procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Associazione a formulare le proprie contro deduzioni entro dieci giorni.

Presso gli uffici della Direzione Servizi Sociali del Comune è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione.

Art. 10
Durata, rinnovabilità e recesso

La presente convenzione ha durata per il periodo compreso tra luglio e agosto 2013.

Alla scadenza il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

Il presente atto convenzionale potrà essere rinnovato con apposito atto del Comune previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale. Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

L'inosservanza da parte dell'Associazione anche di una sola delle condizioni di cui alla presente convenzione, potrà comportare la risoluzione "ipso facto e de jure" del contratto stesso a norma dell'art.1456 C.C., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. Prima di invocare la risoluzione del contratto il Comune procederà comunque ad una formale diffida con richiesta di adempimenti e fissazione di un contro termine per il chiarimento.

Art. 11
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per qualsiasi eventuale controversia sarà competente il Foro di Firenze.

Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto nell'articolo 806 del Codice di Procedura Civile.

La presente convenzione consta di 11 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Associazione "Artemisia"

per il Comune di Firenze

Firenze, li 04/07/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Sandra Di Rocco

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	42132	0	13/004513	00	11666

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 04/07/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.